

**ALL'ECC.MO CONSIGLIO DI STATO  
IN SEDE GIURISDIZIONALE**

**APPELLO**

per la Dott.ssa **Maria Dora Rosso** (C.F. RSSMDR74M48L750O), residente in Palazzolo Vercellese (VC), Viale Garibaldi n. 13, rappresentata e difesa, tanto congiuntamente quanto disgiuntamente, dal Prof. Avv. Massimo Occhiena (C.F. CCH-MSM68L03L219C) e dall'Avv. Lucia Carrozza (C.F. CRRLCU65A50D205K, <lucia-carrozza@pec.ordineavvocatitorino.it >), con elezione di domicilio digitale <massimo.occhiena@pec.occhiena.it>, come da procure allegate al presente atto, indicando ai sensi dell'art. 136, CPA, il predetto domicilio digitale e il telefax n. 011.19837191 quali recapiti per ricevere le comunicazioni relative al processo,

**contro**

- il **Ministero dell'Istruzione e del Merito** (C.F. 80185250588), in persona del Ministro, legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato e presso la stessa domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;
- il **Ministero dell'Istruzione e del Merito - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione - Direzione generale per il Personale Scolastico** (C.F. 80185250588), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato e presso la stessa domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12,

**nonché contro**

- l'**Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte del Ministero dell'Istruzione e del Merito** (C.F./P.IVA 97613140017), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato e presso la stessa domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12,

**notiziandone altresì**

- il **Consorzio Interuniversitario CINECA** (C.F. 00317740371, P.IVA 00502591209), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Casalecchio di Reno (BO), Via Magnanelli n. 6/3,

**e nei confronti**

- della Dott.ssa **Marisa Pallotti**, residente in La Loggia (TO), Strada Carignano n. 14;
- della Dott.ssa **Monica Rosso**, residente in Torino, Corso Rosselli n. 142/B,
- dei controinteressati ai quali è stato integrato il contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami autorizzata da TAR Lazio, Sezione III bis, ord. 14 febbraio 2022, n. 1749 e in relazione ai quali si chiede parimenti autorizzazione a potere notificare il presente atto, in ragione del loro elevato numero e dell'impossibilità di reperire i loro indirizzi di residenza,

**per l'annullamento/riforma,**

- della sentenza TAR Lazio, Sez. III bis, 5 dicembre 2022, n. 16169, resa nel giudizio RG 6000/2019.

**FATTO**

**1.** L'odierna appellante ha partecipato al corso-concorso nazionale per titoli ed esami finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali, per un numero di 2416 posti complessivi (poi innalzato, per effetto del DL 135/2018, a 2900 posti). Il bando era approvato con decreto del Direttore Generale MIUR 23 novembre 2017, n. 1259, pubblicato in G.U.R.I. - IV serie speciale concorsi, 24 novembre 2017, n. 90 (doc. 15, fascicolo I grado).

**2.** Nel rinviare alle previsioni del DM 3 agosto 2017, n. 138, il bando stabiliva che le prove si articolassero in una prova preselettiva, in una prova scritta, da espletarsi con l'ausilio di sistemi informatici, e in una prova orale. La prova scritta era prevista come *“unica su tutto il territorio nazionale”* e da svolgersi *“in una unica data”* (si v. art. 8, c. 2, bando).

**3.** L'oggetto della prova scritta consisteva *“in cinque quesiti a risposta aperta”*, riferiti alle materie d'esame di cui all'art. 10, c. 2, DM 138/2017, e in *“due quesiti in lingua straniera”*, a loro volta articolati in cinque domande a risposta chiusa *“volte a verificare la comprensione di un testo nella lingua straniera prescelta dal candidato tra inglese, francese, tedesco e spagnolo”* (art. 8, c. 4 e ss., bando).

Per ciascuno dei cinque quesiti a risposta aperta, la Commissione poteva attribuire un punteggio massimo di 16 punti, mentre, per ciascuno dei quesiti in lingua straniera, era previsto un punteggio nel limite massimo di 10 punti (2 punti per ciascuna risposta cor-

retta). L'ammissione agli orali era prevista qualora si ottenesse un punteggio complessivo pari o superiore a 70 punti.

4. In riferimento alle modalità di valutazione delle prove scritte, il bando stabiliva che *“I quadri di riferimento di cui all’art. 13, comma 1, lettera c) del decreto ministeriale, in base ai quali è costruita e valutata la prova scritta sono pubblicati sul sito internet del Ministero il giorno antecedente alla data fissata per lo svolgimento della prova scritta”* (art. 8, c. 9). Ancora, la *lex specialis* precisava che *“I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie, telefoni cellulari e strumenti idonei alla memorizzazione o alla trasmissione di dati. Possono consultare soltanto i testi di legge non commentati e il vocabolario della lingua italiana”* (si v. art. 8, c. 13, bando, cit.).

5. Infine, la regola di concorso disponeva che, ai fini della graduatoria generale, *“Il punteggio finale dei candidati si valuta in duecentotrentesimi e si ottiene dalla somma del voto della prova scritta, del voto della prova orale e del punteggio riportato nella valutazione dei titoli”* (art. 10, c. 7, bando, cit.).

6. All’esito della prova preselettiva, erano ammessi alla prova scritta del concorso 8.736 candidati, fra cui l’appellante.

7. Con decreti del Direttore Generale per il personale scolastico del MIUR 19 luglio 2018, n. 1105, e 27 luglio 2018, n. 1165, era nominata la Commissione esaminatrice.

8. La data di svolgimento della prova scritta era fissata per il giorno 18 ottobre 2018 sull’intero territorio nazionale.

9. Prima dello svolgimento degli scritti, il MIUR diramava alcune istruzioni operative sulla conduzione della prova (doc. 10, fascicolo I grado) che, sulla base di quanto già stabilito dal bando, dettavano precisazioni sul materiale ammesso in sede d’esame, sulle modalità di salvaguardia dell’anonimato e, infine, sull’utilizzo del sistema informatico a disposizione dei partecipanti. Con nota 18 settembre 2018, prot. 41127, la Direzione Generale per il personale scolastico del MIUR confermava che i candidati avrebbero potuto consultare soltanto *“i testi di legge non commentati purché, a seguito del Comitato di Vigilanza, risultino privi di note, commenti, annotazioni anche a mano, raffronti, o richiami dottrinali e giurisprudenziali di qualsiasi genere”* (doc. 9, fascicolo I grado).

10. A sua volta, con circolare 2 ottobre 2018, n. 15122 (doc. 11, fascicolo I grado), anche

il Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte del MIUR, dettava istruzioni per lo svolgimento della prova scritta, rammentando che *“È vietato ... introdurre... libri, manuali, pubblicazioni di qualunque specie”*, mentre *“È possibile consultare soltanto il vocabolario della lingua italiana e i testi di legge non commentati, purché, a seguito di verifica del Comitato di Vigilanza, risultino privi di note, commenti, annotazioni anche a mano, raffronti, o richiami dottrinali e giurisprudenziali di qualsiasi genere”*.

**11.** Il 17 ottobre 2018, vigilia degli scritti, il MIUR pubblicava *on-line* il c.d. “Quadro di riferimento della prova scritta” (doc. 16, fascicolo I grado), in cui erano indicati i criteri e i pesi di valutazione dei cinque quesiti a risposta aperta e in cui erano elencati i riferimenti bibliografici da cui sarebbero stati estratti i testi per le prove di comprensione della lingua straniera.

**12.** Sempre nell'imminenza degli scritti, per effetto dell'ordinanza del Sindaco del Comune di Cagliari 17 ottobre 2018, n. 62, il diario della prova scritta subiva un rinvio per i candidati della Regione Sardegna, che svolsero le prove scritte circa due mesi dopo, ossia il 13 dicembre 2018.

**13.** Il 18 ottobre 2018, l'esponente si presentava regolarmente a sostenere la prova scritta presso la sede designata (Istituto “C. Grassi” di Torino, Via P. Veronese n. 305). Durante la mattina dell'esame, e precisamente alle ore 10:46, il Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte inviava una comunicazione via e-mail (doc. 8, fascicolo I grado) ai Presidenti dei Comitati di Vigilanza delle sedi piemontesi (preposti alla vigilanza della prova scritta *ex art. 8, c. 14, bando*), in cui prescriveva, tra l'altro, che: *“A seguito delle segnalazioni pervenute in data odierna, dalle diverse sedi di esame, relative al fatto che la gran parte dei candidati è in possesso di varie pubblicazioni denominate “Codice delle leggi della scuola” e accertato che all'interno degli stessi risultano inseriti decreti ministeriali, CCNL dei vari comparti, Appendici e parti commentate, questo Ufficio, sentito il MIUR ha ricevuto dallo stesso le seguenti indicazioni: - è fatto assoluto divieto di uso di manuali e pubblicazioni; - non possono essere consultati Decreti ministeriali e CCNL dei vari comparti... Dalle suddette pubblicazioni dovranno, quindi, essere rese inutilizzabili a cura degli stessi candidati (strappando le*

*pagine o pinzandole) tutte le parti contenenti Decreti ministeriali, CCNL dei vari comparti, Tabelle, appendici non parti integranti di leggi”.*

In un contesto a dir poco caotico, l'appellante, al pari di altri candidati, era costretta a strappare gran parte del “codice delle leggi” che aveva correttamente portato con sé (si trattava, in particolare, del “Nuovo Codice delle Leggi della Scuola”, pubblicato nel 2018 dal Gruppo Editoriale Simone, che invece era liberamente consultabile in sede di concorso), mantenendo solo alcuni testi delle fonti di rango primario, con l’ausilio dei quali redigeva le risposte ai quesiti in forma aperta.

**14.** Non solo. Nel medesimo giorno degli scritti, le prove, in contrasto con quanto stabilito dalla regola di concorso, si svolgevano in maniera non simultanea sul territorio nazionale: in alcune sedi la prova iniziava alle 10:30, in altre alle 11:00 e in altre ancora alle 11:50.

**15.** Il 31 ottobre 2018 erano pubblicati i quesiti della prova scritta tenutasi il precedente 18 ottobre.

**16.** Come da avviso pubblicato sulla G.U.R.I. 9 novembre 2018 (doc. 13, fascicolo I grado), il 13 dicembre 2018 svolgevano la prova scritta i candidati della Sardegna: questi ultimi avevano goduto di circa due mesi in più per la preparazione e, nel frattempo, erano pure venuti a conoscenza dei Quadri di riferimento della prova scritta del concorso e così anche della bibliografia dei testi in lingua straniera (infatti, i Quadri di riferimento, al pari della predetta bibliografia, pubblicati per i candidati “sardi” in data 12 dicembre 2018 erano uguali a quelli pubblicati nel mese di ottobre per i candidati del resto d’Italia; doc. 17, fascicolo I grado).

Sempre in data 13 dicembre 2018 erano convocati per la prova scritta numerosi altri candidati di Regioni diverse dalla Sardegna destinatari di provvedimenti giurisdizionali a loro favorevoli con cui era stata disposta l’ammissione con riserva alla procedura concorsuale.

**17.** Con decreto del Direttore Generale del MIUR 31 dicembre 2018, n. 2080 erano nominate le sottocommissioni esaminatrici; il decreto era successivamente modificato da successivi provvedimenti di sostituzione dei componenti.

**18.** Previa adozione, con atto 22 marzo 2019, n. 11180, della Direzione generale per il personale scolastico del MIUR, dei criteri di abbinamento degli ammessi all’orale alle

commissioni/sottocommissioni esaminatrici (doc. 3, fascicolo I grado), con l'impugnato decreto dipartimentale 27 marzo 2019, n. 395 (pubblicato il 29 marzo successivo) il MIUR approvava e rendeva noto l'elenco dei candidati ammessi alla prova orale.

**19.** L'appellante non era inserita nell'elenco anzidetto, vedendosi così esclusa dal concorso.

**20.** L'esponente presentava istanza di accesso ai verbali e agli atti della procedura (doc. 18, fascicolo I grado). Con avviso 19 aprile 2019, in riscontro a plurime istanze di accesso nel frattempo pervenute, il MIUR rendeva disponibili soltanto il verbale 25 gennaio 2019, n. 3 e i relativi allegati (con cui la Commissione di concorso, insieme alle sottocommissioni, aveva fissato i criteri di valutazione delle prove scritte, doc. 6, fascicolo I grado) e il verbale 26 marzo 2019 (relativo alle operazioni di scioglimento dell'anonimato relative al concorso in oggetto, doc. 7, fascicolo I grado).

**21.** In data 29 aprile 2019 il MIUR pubblicava il calendario delle prove di esame (doc. 19, fascicolo I grado), con inizio 20 maggio 2019.

**22.** In data 8 maggio 2019, la ricorrente riceveva copia degli elaborati di correzione della propria prova scritta (doc. 20 fascicolo I grado): dalla disamina degli stessi, poteva apprendere che il punteggio totale assegnatole per i quesiti a risposta aperta era di 47/80, mentre il totale dei quesiti a risposta chiusa (lingua straniera) era di 18/20; per un risultato complessivo di 65 punti su 100. Dunque, per soli 5 punti l'esponente non veniva ammessa alla prova orale. Assai significative sono le risultanze della "scheda di valutazione" della candidata: in base ai criteri di valutazione e ai relativi pesi e sottopesi (come definiti dal Quadro di riferimento della prova scritta e specificati dal verbale 25 gennaio 2019 della Commissione esaminatrice) emerge che, per ciascuno dei cinque quesiti a risposta aperta, la candidata otteneva un punteggio basso sul criterio "*Inquadramento normativo*" (la cui soglia massima era di 4 punti per ogni quesito). In particolare, in relazione a detto criterio valutativo, l'esponente conseguiva solo 8 punti totali su massimo 20 punti. È evidente che, stante l'esiguo margine (5 punti) che bastava alla ricorrente per superare la prova scritta, una migliore valutazione della capacità di "inquadramento normativo" (che presupponeva la possibilità di consultare le varie fonti, non solo primarie, del sistema scolastico) avrebbe consentito di accedere alle prove orali.

**23.** L'appellante proponeva quindi ricorso al TAR Lazio che, depositato il 22 maggio 2019, era assegnato, con R.G. 6000/2019, alla Sezione III-*bis*. Nel ricorso introduttivo l'esponente formulava istanza cautelare per la sospensione dei provvedimenti e degli atti tutti impugnati e l'adozione di un provvedimento avente carattere propulsivo o dispositivo diretto all'ammissione con riserva alle prove selettive orali, o comunque all'adozione di tutte le misure cautelari ritenute più opportune ai fini di garantire la piena effettività della tutela.

**24.** In data 30 maggio 2019, l'appellante depositava istanza *ex art.* 41, CPA, per la notificazione del ricorso per pubblici proclami, nei confronti di tutti i soggetti indicati nell'elenco degli ammessi alla prova orale del concorso *de quo*. L'istanza era accolta con ordinanza presidenziale 12 giugno 2019, n. 3809 e la notificazione era quindi ritualmente effettuata in data 13 giugno 2019 (doc. 26, fascicolo I grado).

**25.** Alla Camera di Consiglio del 2 luglio 2019, la trattazione dell'istanza cautelare veniva rinviata al 16 luglio 2019. In detta Udienza, l'appellante rinunciava all'istanza cautelare, tenuto conto dell'ordinanza 12 luglio 2019, n. 3514, con cui il Consiglio di Stato, Sezione VI, aveva sospeso l'esecutività della sentenza TAR Lazio, Sez. III *bis*, 2 luglio 2019, n. 8655, emanata sul ricorso proposto da un'altra candidata (R.G. 6233/2019).

**26.** In seguito, concluse le prove orali del concorso *de quo*, con decreto 1° agosto 2019, n. 1205 (doc. 29, fascicolo I grado), il MIUR approvava la graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso *de quo*, il cui avviso era pubblicato sulla G.U.R.I., IV serie speciale concorsi, 9 agosto 2019. Con decreto dipartimentale del MIUR, 7 agosto 2019, n. 1229 (doc. 31, fascicolo I grado), la graduatoria veniva rettificata e resa definitiva.

Questi atti erano impugnati con primi motivi aggiunti, depositati in data 27 novembre 2019.

**27.** Successivamente, il Ministero procedeva all'assegnazione dei vincitori del concorso ai ruoli regionali, pubblicando i relativi elenchi sul sito istituzionale.

**28.** Nel mese di agosto 2020, il medesimo Dicastero adottava una serie di provvedimenti di rivalutazione dei punteggi di candidati già inseriti in graduatoria, nonché di rettifica della graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso oggetto di causa in epigrafe specificati (docc. da 40 a 52, fascicolo I grado).

Questi atti erano impugnati con secondi motivi aggiunti, depositati in data 25 novembre 2020.

**29.** Con decreto dipartimentale del 12 agosto 2021, n. 1357, il Ministero dell'Istruzione procedeva alla rivalutazione dei punteggi di candidati già inseriti in graduatoria, nonché alla rettifica della graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso oggetto di causa (docc. 53 e 54, fascicolo I grado).

Gli atti erano impugnati con terzi motivi aggiunti, depositati in data 24 novembre 2021.

**30.** Nel medesimo ricorso era altresì esercitata l'azione per l'accesso ai documenti *ex art.* 116, CPA, essendosi formato il silenzio diniego (art. 25, comma 4, L. 241/1990) sull'istanza di accesso presentata in data 2 settembre 2021 alla documentazione in formato digitale relativa al concorso oggetto di causa, tra cui gli elaborati e le griglie di valutazione della prova scritta *computer-based* dei candidati inseriti nella graduatoria di merito di cui al D.D. 1205 del 1° agosto 2019, nonché i verbali di correzione riferiti ai candidati inseriti nella suddetta graduatoria e ogni documento correlato ai predetti atti (doc. 55, fascicolo I grado).

**31.** Nel frattempo, a fine ottobre 2021, facendo parte di un gruppo di conversazione (c.d. “*chat*”) del servizio di messaggistica “Telegram”, alla Prof.ssa Rosso era stato proposto di concorrere alle spese necessarie per fare periziare, unitamente ad altri candidati che non avevano superato la prova scritta del medesimo concorso oggetto di lite, il “codice sorgente” del *software* elaborato dal Consorzio Interuniversitario CINECA e utilizzato dal Ministero dell'Istruzione per la gestione della prova scritta della selezione qui gravata. In particolare, detto codice era stato ottenuto da un gruppo di ricorrenti in diverso giudizio a seguito di specifica istanza di accesso dagli stessi formulata al Ministero, cui era seguita una lunga controversia risolta dalla sentenza per l'ottemperanza TAR Lazio, Sez. III *bis*, 14 settembre 2021, n. 9798.

Avendo aderito a fine novembre al gruppo di soggetti interessati a ottenere la perizia tecnica, di cui ha concorso a corrispondere il relativo compenso, dapprima, in data 20 dicembre 2021, a mezzo PEC del suo difensore la Prof.ssa Rosso riceveva il verbale di consegna con cui il Ministero aveva adempiuto alla suddetta sentenza (docc. 56 e 57, fascicolo I grado); quindi, in data 22 dicembre 2021, alla stessa era inviata la Relazione tecnica giurata 15 dicembre 2021 (si v. docc. 58 e 59, fascicolo I grado).



**32.** Pertanto, l'appellante proponeva i quarti motivi aggiunti, depositati in data 24 gennaio 2022.

**33.** Successivamente, con ordinanza 14 febbraio 2022, n. 1749 la Sezione Terza bis del TAR Lazio accoglieva l'*actio ad exhibendum* presentata con i terzi motivi aggiunti “*con riguardo agli elaborati corretti dalla sottocommissione o dalle sottocommissioni che ha o hanno corretto l'elaborato delle ricorrenti, considerando che detti elaborati rappresentano già un campione altamente rappresentativo degli orientamenti del seggio di concorso*”.

Inoltre, il Giudice di primo grado ordinava la “*integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti inseriti nella graduatoria del concorso in questione, autorizzando la notifica nei loro confronti mediante pubblici proclami*”, ritualmente effettuata in data 11 marzo 2022 (docc. da 61 a 65, fascicolo I grado).

**34.** Nonostante molteplici richieste, l'Amministrazione scolastica non offriva in visione i documenti di cui il TAR aveva ordinato l'esibizione.

**35.** Infine, vista la fissazione in data 25 ottobre 2022 dell'Udienza pubblica di discussione nel merito del gravame, preso atto della giurisprudenza del TAR Lazio nel frattempo formatasi, che senza eccezioni respingeva i ricorsi contenenti motivi di gravame del genere di quelli proposti dall'odierna appellante e considerando i molti anni infruttuosamente trascorsi, l'esponente depositava in data 15 settembre 2022 comunicazione di sopravvenuta carenza di interesse alla coltivazione del giudizio.

**36.** Pertanto, con l'impugnata sentenza 5 dicembre 2022, n. 16169, TAR Lazio, Sez. III bis dichiarava il ricorso improcedibile.

**37.** Sennonché nei giorni scorsi la Dott.ssa Rosso apprendeva che in data 15 febbraio 2023 il Senato della Repubblica (atto n. 452) approvava in seno al disegno di legge per la conversione in legge, con modificazioni, del DL 198/2022, recante “*Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. Proroga di termini per l'esercizio di deleghe legislative*” la seguente disposizione da introdurre all'art. 5 del decreto-legge, cit., poi confluita nel DDL della Camera dei Deputati n. 888:

“*11-quinquies. La graduatoria del concorso indetto con decreto del direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 1259 del 23 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017,*

*è valida fino all'anno scolastico 2025/2026, salvo quanto previsto dal comma 11-septies. Al fine di coprire i posti vacanti di dirigente scolastico, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di partecipazione ad un corso intensivo di formazione e della relativa prova finale, anche per prevenire le ripercussioni sull'Amministrazione dei possibili esiti dei contenziosi pendenti in relazione al predetto concorso. Al corso intensivo di formazione sono ammessi i partecipanti al concorso di cui al primo periodo che abbiano sostenuto almeno la prova scritta e a condizione che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto:*

*a) abbiano proposto ricorso entro i termini di legge e abbiano pendente un contenzioso giurisdizionale per mancato superamento della prova scritta del predetto concorso...*

*11-sexies. Ai fini della partecipazione al corso intensivo di formazione di cui al comma 11-quinquies, il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito di cui al medesimo comma prevede le seguenti modalità di accesso: per i soggetti di cui al comma 11-quinquies, lettera a), il superamento, con un punteggio pari ad almeno 6/10, di una prova scritta, basata su sistemi informatizzati, a risposta chiusa...*

*11-septies. I soggetti che hanno sostenuto la prova finale del corso intensivo di formazione di cui al comma 11-quinquies sono inseriti in coda alla graduatoria di merito del concorso di cui al medesimo comma e immessi in ruolo successivamente agli iscritti nelle graduatorie concorsuali vigenti. Le immissioni in ruolo sono effettuate, almeno per il 60 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili, prioritariamente dalla graduatoria del concorso per titoli ed esami bandito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione 13 ottobre 2022, n. 194, e successivamente, fino al 40 per cento, attingendo alla graduatoria di cui al comma 11-quinquies fino al suo esaurimento. L'eventuale posto dispari è destinato alla procedura concorsuale ordinaria. Il contingente è ripartito annualmente su base regionale con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito contestualmente all'autorizzazione assunzionale. Nel caso in cui la graduatoria di un concorso per titoli ed esami sia esaurita e rimangano posti ad esso assegnati, questi vanno ad aggiungersi a quelli assegnati alla corrispondente graduatoria di cui al comma 11-quinquies. Detti posti sono reintegrati in occasione*

*della procedura assunzionale o concorsuale successiva” (doc. A).*

**38.** È del tutto evidente che la norma sopra riportata modifica radicalmente il quadro fattuale che, nel settembre 2022, aveva determinato l’esponente a manifestare il venir meno dell’interesse alla decisione del ricorso a suo tempo presentato.

La concreta possibilità di essere ammessa, previo esperimento di un test il cui superamento può avvenire conseguendo un punteggio relativamente basso (6/10), a partecipare a un corso intensivo di formazione e alla relativa prova finale al fine di essere inserita nella graduatoria del concorso contestato la cui validità sarà prorogata fino all’anno scolastico 2025/2026 fa riemergere l’interesse a coltivare il giudizio a suo tempo instaurato, a tal fine proponendo il presente appello per i seguenti motivi di

### **DIRITTO**

Alla luce della riattivazione dell’interesse alla coltivazione del giudizio proposto con ricorso TAR Lazio RG 6585/2019 in considerazione della eccezionale norma in corso di approvazione alla Camera (dopo quella ottenuta in Senato in data 15 febbraio 2022: doc. B), vista la possibilità per l’appellante di perseguire il loro interesse sostanziale mediante la prosecuzione del giudizio introdotto con il ricorso proposto dinanzi al TAR Lazio, visto il carattere rinnovatorio dell’appello e dunque la possibilità che codesto Ecc.mo Consiglio di Stato (ri)esamini *in toto* la lite insorta con l’Amministrazione scolastica, si ripropongono in questa sede i motivi di ricorso esposti negli atti di primo grado, che dimostrano l’illegittimità dei provvedimenti e atti tutti impugnati nel ricorso e nei successivi quattro motivi aggiunti.

#### **A) In via principale**

**1. Violazione degli artt. 3 e 97, Cost.; degli artt. 1 e 3, L. 241/1990; del DLGS 297/1994; degli artt. 25 e ss., 29 e 35, DLGS 165/2001; del DM 3 agosto 2017, n. 138; dell’art. 8, bando di concorso; dei principi della *par condicio*, dell’affidamento, di trasparenza e di proporzionalità.- Eccesso di potere per disparità di trattamento; irragionevolezza; incompletezza e difetto di istruttoria; carenza ed erroneità della motivazione; contraddittorietà; ingiustizia manifesta.-**

**1.1.** Si deduce l’illegittimità del provvedimento di approvazione degli ammessi alla prova orale e degli atti gravati in virtù del fatto che la prova scritta non è stata svolta in maniera unica e contestuale a livello nazionale. Si assiste, infatti, a un’evidente disparità

di trattamento a discapito di coloro che, come l'appellante, ha regolarmente svolto la predetta prova in data 18 ottobre 2018.

**1.2.** L'art. 8, c. 2, del bando di concorso prevedeva: *“La prova scritta è unica su tutto il territorio nazionale e si svolge in una unica data in una o più regioni, scelte dal Ministero, nelle sedi individuate dagli USR”*. La norma è coerente con quanto stabilito dall'art. 29, c. 1, DLGS 165/2001, in base al quale la selezione dei dirigenti scolastici deve aver luogo, in conformità al principio dell'unicità del ruolo dirigenziale, tramite un solo concorso selettivo; nonché con quanto disposto dal c. 3 del medesimo art. 29, per cui al termine delle prove di concorso deve formarsi una sola graduatoria dei candidati.

**1.3.** Le suddette regole di *lex specialis* sono però state frontalmente disattese, determinando un'evidente lesione dei principi di parità di trattamento, di contestualità e di uniformità delle prove selettive. Il MIUR aveva fissato la data della prova scritta, per tutto il territorio nazionale, il giorno 18 ottobre 2018. Senonché, nell'imminenza della data dell'esame, l'USR Sardegna disponeva un rinvio della prova scritta per i soli candidati “sardi”, alla luce dell'ordinanza del Sindaco del Comune di Cagliari 17 ottobre 2018, n. 62 (con cui era stata ordinata la chiusura delle scuole e degli uffici siti nella predetta città per il 18 ottobre 2018, a causa di condizioni meteorologiche avverse). I candidati della Regione Sardegna hanno quindi svolto la prova scritta circa due mesi dopo, ossia il 13 dicembre 2018 (si v. avviso pubblicato sulla G.U.R.I. - IV serie speciale concorsi, 9 novembre 2018, doc. 13, fascicolo I grado: *“Si comunica, pertanto, che la prova scritta... si svolgerà, limitatamente ai candidati precedentemente assegnati alle sedi di esame della Regione Sardegna, in data 13 dicembre 2018, alle ore 10.00”*), beneficiando di un notevole lasso di tempo aggiuntivo per la preparazione agli esami scritti.

**1.4.** Nel frattempo, detti candidati erano anche venuti a conoscenza, con ampio anticipo, dei *“Quadri di riferimento della prova scritta”*, con cui il MIUR indicava i criteri e i pesi di valutazione dei quesiti a risposta aperta, nonché elencava la bibliografia da cui sarebbero stati estratti i testi per le prove di comprensione in lingua straniera (doc. 12, fascicolo I grado). Questi Quadri dovevano essere pubblicati il giorno prima dell'espletamento della prova scritta. Così è avvenuto per tutt'Italia, essendo stati pubblicati il 17 ottobre 2018, ma non per la Sardegna: infatti, i Quadri pubblicati per i candidati “sardi”

(doc. 14, fascicolo I grado) il 12 dicembre 2018, erano uguali a quelli già diffusi il 17 ottobre 2018. Pertanto, mentre per la generalità dei candidati era stato di fatto impossibile, a distanza di poche ore dall'esame, orientare la propria preparazione sulla base dei criteri di valutazione e consultare previamente la bibliografia dei testi in lingua straniera, i candidati "sardi" avevano oggettivamente potuto meglio organizzare i propri studi e "mirare" la preparazione su determinati argomenti.

Quanto sopra denunciato determina, al tempo stesso, la violazione dell'art. 8, c. 9 (*"I quadri di riferimento... sono pubblicati sul sito internet del Ministero il giorno antecedente alla data fissata per lo svolgimento della prova scritta"*): doc. 15, fascicolo I grado), nonché il vizio di disparità di trattamento.

**1.5.** A ciò si aggiunga che le predette censure valgono anche in riferimento agli altri numerosi candidati, convocati sempre in data 13 dicembre 2018 per la prova scritta, di Regioni diverse dalla Sardegna destinatari di provvedimenti giurisdizionali a loro favorevoli, con cui era stata disposta l'ammissione con riserva alla procedura concorsuale.

**1.6.** Né può certamente dirsi che il rinvio solo per i concorrenti della Sardegna possa giustificarsi alla luce dell'art. 8, c. 12, ultimo periodo, del bando, che dispone che *"Qualora, per cause di forza maggiore sopravvenute, non sia possibile l'espletamento della prova scritta nella giornata programmata, ne viene stabilito il rinvio con comunicazione, anche in forma orale, ai candidati presenti"*. Infatti, è evidente che l'applicazione della previsione coerente con i principi di imparzialità e di parità di trattamento imponeva il rinvio della prova per tutto il territorio nazionale. Ne discende l'illegittimità dei provvedimenti e atti tutti impugnati.

**2. Violazione dell'art. 97, Cost.; degli artt. 1 e 3, L. 241/1990; del DLGS 297/1994; degli artt. 25 e ss., 29 e 35, DLGS 165/2001; del DM 3 agosto 2017, n. 138; dell'art. 8, bando di concorso; dei principi della *par condicio*, dell'affidamento, di trasparenza e di proporzionalità; violazione dell'art. 5, DPR 686/1957.- Eccesso di potere per disparità di trattamento; irragionevolezza; incompletezza e difetto di istruttoria; carenza ed erroneità della motivazione; contraddittorietà; ingiustizia manifesta, sotto altro profilo.-**

**2.1.** Il giorno 18 ottobre 2018, durante il quale hanno sostenuto gli scritti i candidati delle altre Regioni, la prova scritta si è svolta in orari non coincidenti. In particolare, in

alcune sedi d'esame la prova è iniziata alle 10:30, in altre alle 11:00, in altre ancora alle 11:50.

Ne consegue la violazione della prescrizione dettata dall'art. 8 del bando, nella parte in cui dispone la coincidenza della prova scritta su tutto il territorio nazionale, in una data unica. Inoltre, è evidente la violazione della prescrizione contenuta nell'avviso pubblicato in G.U.R.I. 14 settembre 2018, n. 73 (doc. 21, fascicolo I grado), per cui *“la prova scritta ... si svolgerà in data 18 ottobre 2018, alle ore 10.00”*.

**2.2.** Anche la circolare 18 settembre 2018, prot. 41127, della Direzione generale per il personale scolastico del MIUR (doc. 9, fascicolo I grado), aveva specificato che *“La prova scritta... unica su tutto il territorio nazionale, si svolgerà in contemporanea il 18/10/2018 alle ore 10:00, nelle sedi individuate dagli Uffici scolastici regionali”*. Non a caso, le medesime indicazioni ministeriali aggiungevano che la *“parola chiave di accesso alla prova”* sarebbe stata fornita ai candidati presso la loro postazione *“alle ore 9.55”*, garantendo *“l'avvio della prova in contemporanea su tutto il territorio nazionale”*.

Ancora, la predetta circolare raccomandava la necessità di *“assicurare il regolare svolgimento della prova e la necessaria uniformità nella fase di organizzazione e svolgimento della stessa”*.

Del resto, anche l'art. 5, c. 3, DPR 686/1957, prevede che l'*“ora stabilita per ciascuna prova ... deve essere la stessa per tutte le sedi”*.

Ne discende l'illegittimità degli atti impugnati per i vizi in epigrafe specificati.

**3. Violazione dell'art. 8, bando di concorso, sotto ulteriore profilo; dei principi della par condicio, dell'affidamento, di trasparenza e di proporzionalità; del principio di buon andamento dell'azione amministrativa.- Eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà manifesta; irragionevolezza; disparità di trattamento; incompletezza e difetto di istruttoria; carenza ed erroneità della motivazione; ingiustizia manifesta.-**

**3.1.** Con riferimento al materiale utilizzabile in sede di prova scritta, il bando disponeva che *“I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie, telefoni cellulari e strumenti idonei alla memorizza-*

zione o alla trasmissione di dati. Possono consultare soltanto i testi di legge non commentati e il vocabolario della lingua italiana” (si v. art. 8, c. 13, doc. 15, fascicolo I grado). Queste indicazioni venivano ribadite nella citata nota 18 settembre 2018, prot. 41127 (doc. 9, fascicolo I grado), in cui la Direzione Generale per il personale scolastico del MIUR confermava che i candidati avrebbero potuto portare con sé soltanto “i testi di legge non commentati purché, a seguito del Comitato di Vigilanza, risultino privi di note, commenti, annotazioni anche a mano, raffronti, o richiami dottrinali e giurisprudenziali di qualsiasi genere”. In modo del tutto analogo, con circolare 2 ottobre 2018, n. 15122 (doc. 11, fascicolo I grado). Anche il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte - Ufficio I del MIUR, ribadiva che “È vietato ... introdurre... libri, manuali, pubblicazioni di qualunque specie”, mentre “È possibile consultare soltanto il vocabolario della lingua italiana e i testi di legge non commentati, purché, a seguito di verifica del Comitato di Vigilanza, risultino privi di note, commenti, annotazioni anche a mano, raffronti, o richiami dottrinali e giurisprudenziali di qualsiasi genere”.

Alla luce di ciò, la Dott.ssa Rosso portava con sé il giorno dell’esame una raccolta normativa rigorosamente priva di annotazioni, commenti e richiami dottrinali e giurisprudenziali di sorta.

**3.2.** In modo del tutto contraddittorio, con e-mail diramata alle ore 10:46 della mattina dell’esame ai Presidenti dei Comitati di Vigilanza delle sole sedi piemontesi (preposti alla vigilanza sulle prove scritte ex art. 8, c. 14 del bando), il Dirigente dell’USR per il Piemonte mutava impostazione (doc. 8, fascicolo I grado), così stabilendo: “A seguito delle segnalazioni pervenute in data odierna, dalle diverse sedi di esame, relative al fatto che la gran parte dei candidati è in possesso di varie pubblicazioni denominate “Codice delle leggi della scuola” e accertato che all’interno degli stessi risultano inseriti decreti ministeriali, CCNL dei vari comparti, Appendici e parti commentate, questo Ufficio, sentito il MIUR ha ricevuto dallo stesso le seguenti indicazioni: - è fatto assoluto divieto di uso di manuali e pubblicazioni; - non possono essere consultati Decreti ministeriali e CCNL dei vari comparti... Dalle suddette pubblicazioni dovranno, quindi, essere rese inutilizzabili a cura degli stessi candidati (strappando le pagine o pinzandole) tutte le parti contenenti Decreti ministeriali, CCNL dei vari comparti, Tabelle,

*appendici non parti integranti di leggi”.*

Costretti a seguire tali indicazioni, illogiche e sproporzionate, l'esponente, come altri candidati, si trovavano a dover strappare materialmente gran parte della loro raccolta normativa, conservando in consultazione soltanto un esiguo numero delle fonti di legge in senso formale (neanche tutte le leggi in senso proprio, vista la fretta con cui veniva imposto ai candidati di “eliminare” le fonti in eccesso).

Per l'effetto, la redazione delle risposte ai quesiti in forma aperta poteva avvenire solo disponendo (di alcune) delle fonti di rango primario.

**3.3.** Nessun dubbio che le suddette indicazioni impartite in maniera abnorme dal Dirigente dell'USR per il Piemonte abbiano ingiustamente penalizzato l'esponente nella valutazione dei propri scritti. Sul punto, è del tutto sufficiente analizzare gli elaborati di correzione della prova scritta (doc. 20, fascicolo I grado):

- il punteggio totale assegnato alla ricorrente per i quesiti a risposta aperta è di 47/80, mentre il totale dei quesiti a risposta chiusa (lingua straniera) è di 18/20; per un complessivo di 65 punti su 100;
- l'esponente non è stata ammessa agli orali per soli 5 punti;
- dalla “scheda di valutazione” dell'esame della candidata si desume che il suddetto giudizio è stato influenzato, fra l'altro, dal basso punteggio ottenuto sul criterio valutativo *“Inquadramento normativo”* (i cui indicatori erano *“Uso pertinente, consapevole e critico delle norme citate”*);
- a tale criterio, la regola di concorso attribuiva un peso ponderale massimo di 4 punti, per ciascun quesito a risposta aperta (si v. Quadro di riferimento della prova scritta, doc. 16, e verbale 25 gennaio 2019 della Commissione esaminatrice e relativi allegati, doc. 6, fascicolo I grado). Senonché, per ciascuno dei cinque quesiti a risposta aperta, la candidata ha ottenuto un punteggio modesto (e segnatamente: 2 punti per la “domanda 1”; 2 punti per la “domanda 2”; 1 punto per la “domanda 3”; 2 punti per la “domanda 4”; 1 punto per la “domanda 5”);
- nel complesso, per il criterio *“Inquadramento normativo”* l'esponente ha conseguito solo 8 punti totali su 20 punti massimi, laddove è palese che una migliore valutazione postulava la possibilità del candidato (peraltro, illegittimamente negata in concreto) di



consultare le svariate fonti del diritto, non solo primarie, che regolano il sistema scolastico;

- l'esiguo margine (5 punti) che ha impedito alla Dott.ssa Rosso di accedere alle prove orali ben poteva essere colmato ottenendo più punti sul suddetto criterio.

**3.4.** È evidente l'illogicità delle istruzioni impartite dall'Amministrazione: non vi è nessuna ragione per interpretare il concetto di "*testi di legge non commentati*" come riferito alle sole fonti di rango primario. Vale piuttosto il contrario. È noto che, nell'attuale sistema, l'ordinamento scolastico è particolarmente complesso e la sua organizzazione e il suo funzionamento sono delineati mediante il concorso di plurime fonti normative, che includono, accanto alle leggi e agli atti aventi forza di legge, numerosi regolamenti, decreti ministeriali e contratti collettivi nazionali di lavoro. È altrettanto chiaro che le limitazioni poste dal bando riguardassero piuttosto il divieto di disporre di commenti, note di dottrina e di giurisprudenza (si v., in tal senso, la locuzione "*non commentati*"), che essi si avrebbero potuto avvantaggiare in maniera incongrua i candidati nell'impostazione e nell'argomentazione del proprio elaborato scritto.

**3.5.** Conferma dell'illegittimità delle indicazioni espresse dall'USR del Piemonte si ricava dall'art. 10, c. 2, DM 3 agosto 2017, n. 138, che nell'individuare le materie dei quesiti a risposta aperta degli esami scritti dei concorsi per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica fa riferimento, tra le altre, alle seguenti tematiche:

*"a) normativa riferita al sistema educativo di istruzione e di formazione e agli ordinamenti degli studi in Italia con particolare attenzione ai processi di riforma in atto; ...*

*e) organizzazione del lavoro e gestione del personale, con particolare riferimento alla realtà del personale scolastico; ...*

*g) elementi di diritto civile e amministrativo, con particolare riferimento alle obbligazioni giuridiche e alle responsabilità tipiche del dirigente scolastico...;*

*h) contabilità di Stato, con particolare riferimento alla programmazione e gestione finanziaria presso le istituzioni scolastiche ed educative statali e relative aziende speciali".*

Si tratta di materie che, con ogni evidenza, si prestano a essere oggetto di analisi e di trattazione in maniera organica solo avendo a disposizione l'intero apparato normativo

e non solo delle leggi intese alla stregua di fonti primarie. In ogni caso, la radicale erroneità degli ordini impartiti dall'Amministrazione dell'USR Piemonte si coglie, con nitidezza, dal riferimento all'ampio concetto di “*normativa*” utilizzato dalla richiamata lettera a), dell'art. 10, DM, cit.

**3.6.** Ancora, nel Quadro di riferimento della prova scritta approvato dal MIUR (doc. 16, fascicolo I grado) è chiaramente specificato che l'*incipit* di ognuno dei quesiti a risposta aperta doveva avere la seguente formulazione: “*Il candidato evidenzi, in relazione al quadro normativo di riferimento*”. In nessun modo si poteva quindi delimitare il perimetro delle fonti del diritto a disposizione dei candidati alle sole fonti primarie.

Inoltre, il criterio valutativo *sub* 2 (“*Inquadramento normativo*”) della griglia di valutazione dei quesiti a risposta aperta (approvati dalla Commissione d'esame con verbale 25 gennaio 2019, n. 3: doc. 6, fascicolo I grado) è così declinato: “*Il candidato conosce le norme e le utilizza in modo funzionale ed efficace rispetto alle azioni indicati*”.

Risulta, allora, tangibile l'illegittimità del contestato *modus procedendi*, visto che, quantomeno per uno dei criteri di valutazione dei quesiti a risposta aperta, l'esponente non ha potuto disporre dell'adeguato supporto di materiale.

**3.7.** Evidente come nella fattispecie siano stati violati i principi del legittimo affidamento e di proporzionalità. Da un lato, in virtù delle predette direttive e istruzioni divulgate dal MIUR, l'appellante confidava nella possibilità di utilizzare in sede di concorso anche fonti secondarie e CCNL, che erano inserite nelle raccolte normative reperibili presso le librerie specializzate. Dall'altro lato, le misure dettate ai Comitati di vigilanza (e così l'ordine di “dilaniare” i codici delle leggi) si rivelano di per sé stesse incongrue e sproporzionate rispetto ai canoni di buon andamento dell'azione amministrativa.

**3.8.** Da ultimo, emerge un'ulteriore e particolarmente grave ragione di disparità di trattamento fra i candidati. Infatti, in altre Regioni e sedi di svolgimento delle prove scritte non sono state imposte indicazioni drastiche come quelle dettate dalla Dirigenza dell'USR per il Piemonte. È, allora, evidente come i candidati che abbiano potuto consultare raccolte normative (seppur non commentate) estese all'intero ventaglio delle fonti sull'ordinamento scolastico, abbiano potuto fruire di strumenti più completi e particolareggiati.

Le censure dedotte, lungi dall'essere astratte, assumono tratti di piena concretezza, alla luce del punteggio conseguito dall'appellante in rapporto al criterio valutativo dell'“*Inquadramento normativo*” (definito dal Quadro di riferimento come “*uso pertinente, consapevole e critico delle norme citate all'interno della trattazione*”, doc. 16, fascicolo I grado). Sul punto, si rinvia a quanto già rimarcato nei paragrafi che precedono.

**3.9.** In conclusione, tutti i suddetti vizi si riflettono inevitabilmente sulle valutazioni di mancata ammissione dell'appellante alla prova orale, che si confermano oltremodo illegittime.

**4. Violazione dei principi della *par condicio*, dell'affidamento, di trasparenza e di proporzionalità.- Eccesso di potere per disparità di trattamento; carenza ed erroneità della motivazione; ingiustizia manifesta, sotto ulteriore profilo; contraddittorietà, incompletezza e difetto di istruttoria; grave illogicità e irragionevolezza; incongruità dell'azione amministrativa.-**

**4.1.** Violando la *lex specialis*, l'oggetto delle prove scritte aveva a oggetto, almeno in parte, su veri e propri “casi” sottoposti alla soluzione dei candidati.

In base al richiamato art. 8 del bando, la prova scritta doveva consistere in cinque quesiti a risposta aperta e in due quesiti in lingua straniera (comma 4), precisando che “*I cinque quesiti a risposta aperta vertono sulle materie d'esame di cui all'art. 10, comma 2, del decreto ministeriale*” (doc. 15, fascicolo I grado). Come detto in precedenza, l'elencazione contenuta all'art. 10, c. 2, DM 138/2017, riguarda materie e tematiche di carattere generale, che si addicono a una trattazione di natura teorica da parte dei candidati. Per detta tipologia di disamina può risultare congrua e proporzionata la durata complessiva di 150 minuti, fissata dal bando *de quo* per l'espletamento dell'intera prova scritta (cfr. art. 8, c. 7, bando: “*La prova ha la durata di 150 minuti, al termine dei quali il sistema interrompe la procedura e acquisisce definitivamente le risposte fornite dal candidato fino a quel momento*”).

**4.2.** Senonché, il MIUR si è immotivatamente discostato dalle suddette disposizioni, introducendo, all'interno delle domande a risposta aperta, veri e propri “casi” che implicano un approccio anche pratico al quesito. In particolare, ci si riferisce al quesito n. 3, incluso all'interno della prova *sub* “B” (risultata estratta fra le tre prove predisposte dagli Uffici del MIUR), che richiedeva al candidato di rispondere alla seguente domanda:

*“in un istituto di istruzione superiore si verificano un significativo assenteismo dalle lezioni degli studenti e frequenti ritardi nell’ingresso a scuola, nonostante i continui richiami e la convocazione dei genitori. Quali strumenti possono essere utilizzati per ridurre l’incidenza di tale fenomeno?”.*

Peccato che la soluzione di casi pratici non solo non fosse contemplata dal bando, ma, se eventualmente sottoposta ai candidati, dovesse implicare l’attribuzione di un maggior tempo disponibile. Nel concorso per dirigenti scolastici del 2011, lo studio di un caso era stato oggetto della prova scritta; tuttavia, in quella procedura, erano state assegnate ben 8 ore per lo svolgimento degli scritti.

Per contro, nel concorso *de quo* e in appena 150 minuti ai candidati sono stati sottoposti cinque quesiti a risposta aperta (di cui, come sottolineato, almeno uno consistente in un caso pratico da risolvere) e due quesiti in lingua straniera (ciascuno dei quali articolato in cinque domande a risposta chiusa). È agevole constatare come l’appellante disponesse di un tempo insufficiente per elaborare una soluzione adeguata al caso, rileggerla ed eventualmente emendarla. Oltretutto, in base all’art. 8, c. 7 del bando, terminati i 150 minuti a disposizione, il sistema informativo fornito ai candidati interrompeva automaticamente la procedura.

Ne discende la palese violazione delle richiamate previsioni del bando, nonché dell’art. 10, DM 138/2017; l’irragionevolezza, la contraddittorietà e l’incongruità dell’azione amministrativa, posto che il MIUR ha di fatto modificato la tipologia delle prove scritte senza curarsi di adeguare la durata di svolgimento dell’esame.

**4.3.** Si noti, poi, che nella prova sottoposta, due mesi dopo, ai candidati della Regione Sardegna, non erano previsti quesiti che contemplassero la soluzione di uno o più casi pratici, con conseguente ulteriore ed evidente vizio di disparità di trattamento.

**5. Violazione dei principi dell’affidamento, di trasparenza e di proporzionalità; violazione del principio della parità di trattamento, sotto ulteriore profilo.- Eccesso di potere per contraddittorietà manifesta; difetto e carenza di motivazione; grave illogicità; irragionevolezza; disparità di trattamento; incompletezza e difetto di istruttoria; ingiustizia manifesta.-**

**5.1.** Il bando prevedeva che, nella formulazione della domanda di partecipazione al concorso, il candidato selezionasse la lingua straniera prescelta, tra inglese, francese, tedesco o spagnolo (cfr. art. 4, c. 6, lett. 1, bando, cit.). I quesiti in lingua straniera (come detto in precedenza, due quesiti, a loro volta articolati in cinque domande a risposta chiusa) erano quindi finalizzati a verificare la comprensione di un testo nella lingua straniera prescelta dal candidato (cfr. art. 8, c. 6). La disposizione aggiungeva, altresì, che i quesiti fossero volti ad appurare il possesso di un livello di conoscenza pari al “B2” del CEF (*Common European Framework of References for Languages*, come definito dal Consiglio Europeo).

Si noti che i punteggi massimi per i quesiti in oggetto erano identici e non variavano a seconda della lingua selezionata. Di ciò si trae conferma anche dal verbale 25 gennaio 2019, n. 3, con cui la Commissione d’esame ha fissato i criteri di valutazione delle prove scritte (si legge: “*Per i quesiti in lingua straniera, poiché le domande sono a risposta chiusa e la risposta corretta è solo una, non occorre predisporre criteri di valutazione. La Commissione, come previsto dall’art. 12 del Regolamento, attribuirà un punteggio massimo di 10 punti, due per ciascuna risposta corretta*”, doc. 6, fascicolo I grado).

**5.2.** Sennonché, in spregio a detta cornice regolatoria, la prova scritta ha rivelato disomogenei gradi di difficoltà per alcune delle lingue ammesse. In particolare, la mole e il livello di difficoltà dei testi bibliografici assegnata dal Quadro di riferimento della prova scritta (doc. 16, fascicolo I grado), non risultavano uniformi. Come si evince *per tabulas*, si assiste, per esempio, a un grado di complessità diverso fra le fonti in inglese e le fonti in tedesco.

Non solo. Il grado di difficoltà della prova scritta in lingua straniera era riferibile non tanto al livello richiesto dal bando (“B2”), bensì a un livello più elevato (quantomeno di tipo “C1”).

E ancora, la particolare lunghezza dei brani selezionati ha generato problemi di natura informatica: posto che il sistema telematico a disposizione dei candidati non riusciva a gestire in maniera uniforme il testo, ma lo frammentava in più schermate, l’esponente ha subito un notevole dispendio di tempo e un maggior grado di difficoltà nell’analizzare il testo in lingua straniera.

Anche per tali ragioni si insiste per l’accoglimento del gravame.

**6. Violazione dei principi dell'affidamento, di trasparenza e di proporzionalità.-**  
**Eccesso di potere per incompletezza e carenza di istruttoria; irragionevolezza; disparità di trattamento; carenza ed erroneità della motivazione; ingiustizia manifesta, sotto ulteriore profilo.-**

**6.1.** Si contesta, infine, l'esiguità del tempo dedicato dalla sottocommissione competente alla correzione degli scritti elaborati dall'esponente.

In relazione all'imponente numero dei partecipanti, non pare, infatti, credibile che gli organi incaricati dello scrutinio delle prove scritte abbiano destinato tempo sufficiente per una valutazione completa e ponderata dei predetti elaborati. Risulterebbe, in particolare, che, in taluni casi, i commissari abbiano speso all'incirca dieci minuti di tempo per ogni prova scritta; durata palesemente inidonea a valutare ben cinque prove scritte a risposta aperta e a verificare le risposte ai quesiti in lingua straniera.

Il dedotto profilo di illegittimità appare tanto più evidente ove si consideri che il verbale "tipo" n. 1, approvato con il verbale 25 gennaio 2019, n. 3 (con cui la Commissione di concorso, insieme alle sottocommissioni, aveva fissato i criteri di valutazione delle prove scritte, doc. 6, fascicolo I grado), prevedeva espressamente che *"la correzione di ogni prova dovrà prevedere di norma un tempo di 30 minuti"*.

**6.2.** In concreto, la prova scritta della Dott.ssa Rosso veniva esaminata in data 14 marzo 2019 dalla sottocommissione d'esame n. 19. Ebbene, oltre all'elevato numero di candidati e, quindi, di prove da correggere, è significativo il fatto che proprio il 14 marzo 2019 fosse la data ultima in cui la suddetta sottocommissione era chiamata a svolgere le attività di correzione e a inviare gli elaborati alla sede centrale in Roma. In tale prospettiva, appare sintomatica dei vizi sollevati la circostanza che la copia del verbale 14 marzo 2019, n. 16, relativo alle operazioni di correzione svolte dalla sottocommissione d'esame n. 19 (doc. 20, fascicolo I grado), sia priva delle pagine successive alla prima e, in particolare, difetti dell'indicazione dell'orario di fine lavori della commissione. In definitiva, l'esponente ha fondate ragioni per dubitare che i tempi di correzione in concreto dedicati allo scrutinio delle proprie prove scritte siano stati congrui.

**7. Violazione dell'art. 97, Cost.; dell'art. 20, DLGS 82/2005 ("Codice dell'amministrazione digitale"); del DPCM 13 novembre 2014; del DPCM 3 dicembre 2013; del DPR 487/1994; delle "Istruzioni operative prova scritta" pubblicate dal Ministero**

dell'Istruzione in data 12 ottobre 2018; della circolare 2 ottobre 2018, n. 15122, del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte - Ufficio I del Ministero dell'Istruzione; degli standard ISO/IEC 25010; della “Guida tecnica all'uso di metriche per il software applicativo sviluppato per conto delle pubbliche amministrazioni” adottata dall'AGID nel maggio 2018; dei principi del buon andamento, dell'imparzialità, della *par condicio*, della segretezza e dell'anonimato nei concorsi pubblici, dell'affidamento.- Eccesso di potere per: violazione di norme interne e di standard tecnici da queste richiamati; irragionevolezza; incompletezza e difetto di istruttoria; contraddittorietà e incongruità dell'azione amministrativa; carenza ed erroneità della motivazione; contraddittorietà; ingiustizia manifesta.-

7.1. TAR Lazio, Sez. III *bis*, 30 giugno 2021, n. 7370 ha affermato l'indubbia rilevanza pubblicistica del programma informatico utilizzato per l'acquisizione, la conservazione e la gestione delle prove scritte della pubblica selezione oggetto di causa. Ebbene, dall'analisi peritale giurata a firma del Prof. Antonio Cilli e del Dott. Paolo Marozzi (doc. 59, fascicolo I grado) avente a oggetto l'algoritmo del programma informatico elaborato dal CINECA e utilizzato dal Ministero (c.d. “*software* proprietario”) ai fini dello svolgimento della prova scritta dell'impugnata selezione concorsuale emergono vizi strutturali e difetti di funzionamento che inficiano nel loro complesso le operazioni concorsuali relative alle prove scritte.

7.2. Nella Relazione peritale in disamina si evidenzia che tutti i *software* necessari per eseguire, completare e rendere funzionante l'installazione del programma “*concorsodirigentiscolastici*” sono utilizzati in una versione non aggiornata o obsoleta, non più supportata dai rispettivi produttori. Tra i casi più eclatanti di mancata utilizzazione delle ultime *release* che hanno corretto errori di funzionalità delle versioni precedenti si evidenziano i *software* Inno Setup (pag. 4 e s. della Relazione, doc. 59), Java (pag. 5 e s.), Bootstrap (pag. 10 e s.), Smarty (pag. 11 e s.), PHP (pag. 12).

Il fatto che il programma concorsuale sia stato elaborato utilizzando *software* “terzi” non aggiornati costituisce un gravissimo difetto di realizzazione, dal momento che comporta la “*mancaanza di affidabilità e funzionalità dell'intero sistema di gestione delle prove*” scritte (si v. pag. 6 della Relazione giurata). In buona sostanza, posto che il programma CINECA si avvale di *software* realizzati da terzi non debitamente aggiornati,

quando lo stesso interroga “librerie” (ossia funzioni o strutture di dati) predefinite di tali ultimi *software* in maniera dinamica ossia in continuo aggiornamento, si generano mal-funzionamenti imprevedibili determinati da anomalie (“*bug*”) nelle varie componenti di parti terze utilizzate. Al riguardo, i due periti affermano che *“al contrario di quanto indicato da ogni elenco di Best Practice in ambito informatico, gli strumenti utilizzati su questa piattaforma non sono aggiornati alle versioni disponibili nel 2018 quindi **non sono da considerare adeguati ‘allo stato dell’arte’ e non hanno garantito il corretto funzionamento del sistema.**”*

*La prova che nei suddetti punti del codice siano nascoste delle **insidie tecniche che hanno provocato la perdita dei dati**, o svolto solo una memorizzazione parziale, è confermata da alcuni commenti al codice stesso fatto dei programmatori del Cineca che, seppur scritti in forma goliardica, esprimono le preoccupazioni tecniche sull’esito del funzionamento...*

*Al rigo 83 si legge: ‘**non è un errore, può capitare**’ e al rigo 88: ‘**provo a ricreare l’ambiente di esame, pregate per me**’” (pag. 12 e s. della Relazione).*

**7.3.** Dall’emarginato mancato utilizzo di *software* terzi aggiornati derivano difetti e criticità di utilizzo del sistema “*concorsodirigentiscolastici*”, quali gravissime disfunzioni nel salvataggio dei dati via via immessi.

Infatti, nella Relazione tecnica è evidenziato che dai file “*log*” (i file che registrano i diversi eventi che si verificano nell’uso del *software*) emergono diversi errori “non gestiti”, generati dall’uso dei tasti (funzioni) dell’interfaccia grafica (GUI) del programma in maniera non prevista che non producono una reazione adeguata del *software* proprietario per salvare i dati mano mano immessi dall’utente (nella specie: il concorrente che svolgeva la prova scritta). Ad esempio, l’uso dei tasti di reindirizzamento “*Torna alla domanda precedente*” (“*BACK*”), “*Vai alla pagina di riepilogo*” (“*FORWARD*”) comporta la perdita della risposta inserita, circostanza segnalata da un messaggio generato dal *software* terzo (Java) utilizzato nel programma CINECA, ma non gestito da quest’ultimo che quindi non genera nessuna segnalazione (“*alert*”) che evidenzia all’utente che i dati/risposte non sono debitamente salvate (si v. doc. 59, pag. 14, fascicolo I grado).

Ciò perché il *software* proprietario è carente di una funzione basilare per un programma



che includa elaborazione testi, ossia il salvataggio automatico di quanto scritto dall'utente. Ciò determina, come nella simulazione effettuata dai Consulenti tecnici, che il programma CINECA non è in grado di salvare intere risposte – e dunque a maggior ragione parti di risposte – seppure debitamente inserite (si v. doc. 59, pag. 15 ss.). Ne consegue che anche nei casi in cui i candidati cliccavano “*conferma e procedi*” al termine delle modifiche e/o integrazioni alla risposta già data, il sistema salvava solo parzialmente le risposte oppure non le salvava affatto (sul punto, si v. doc. 59, pag. 19). Va ribadito che questa anomalia cagionata dal fatto che il *software* proprietario non possiede – e infatti nell'analisi dello stesso non sono rintracciabili – istruzioni che prevedano il controllo delle versioni delle risposte precedenti, per poi salvare l'ultima versione data nell'archivio.

Ancora, quanto annotato nella Relazione tecnica consente di fare emergere che quando il candidato modificava una risposta già formulata e quindi si avvaleva della funzione “*MODIFICA RISPOSTA*” (si v. il relativo *tutorial* del 10 settembre 2018 e pubblicato in rete dal Ministero, ancora reperibile in rete: <https://youtu.be/NcHRiyRLMXs?t=372>) perdeva quanto risposto precedentemente alla stessa domanda: evidente malfunzionamento (si trattava, difatti, di “modificare”, ossia correggere una risposta data e non di darla *ex novo*) che, in ogni caso, non era stato segnalato dal Ministero prima dell'espletamento del concorso (al riguardo è sufficiente visionare il citato *tutorial*, che sul punto nulla dice).

**7.4.** Ma i difetti più gravi e certamente invalidanti tutta la procedura concorsuale perché minata nei suoi principi e regole fondamentali come in epigrafe emarginati attengono alla mancata affidabilità e ai problemi di sicurezza segnalati nelle pagg. 18 e 19 della Relazione tecnica.

Il programma CINECA non prevede controlli in caso di elaborazioni da parte di soggetti autenticatisi con lo stesso codice. Pertanto, se due candidati inserivano lo stesso codice, essi potevano svolgere contemporaneamente lo stesso compito, poiché il controllo avveniva solo dopo la consegna dell'elaborato. Infatti, il programma manca di un'impronta (“*hash*”) della prova del candidato basata su un algoritmo (SHA-256) volto a identificare univocamente l'elaborato informatico che, una volta completato, veniva inviato dal responsabile tecnico d'aula al CINECA (ancora doc. 59, pag. 19).

Quanto rilevato dipende dal fatto che il *software* proprietario in questione, oltre a non essere conforme agli standard ISO/IEC 25010 (doc. 59, pag. 18) siccome previsto dalla “Guida tecnica all’uso di metriche per il software applicativo sviluppato per conto delle pubbliche amministrazioni” adottata nel maggio 2018 dall’Agenzia per l’Italia Digitale (doc. 60, fascicolo I grado), viola altresì quanto disposto dal DPCM 3 dicembre 2013 (recante “Regole tecniche in materia di sistema di conservazione ai sensi degli articoli 20, commi 3 e 5-bis, 23-ter, comma 4, 43, commi 1 e 3, 44, 44-bis e 71, comma 1, del Codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005”) e dal DPCM 13 novembre 2014 (recante “Regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici nonché di formazione e conservazione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni ai sensi degli articoli 20, 22, 23-bis, 23-ter, 40, comma 1, 41, e 71, comma 1, del Codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005”). Stabilendo nei rispettivi allegati n. 4 le specifiche tecniche della “struttura dell’indice del pacchetto di archiviazione” dei documenti informatici, i citati decreti prevedono che la funzione di *hash* utilizzata debba avere quale caratteristica il “Valore di default: ‘SHA-256’”, unica impronta del documento informatico ammessa dal momento che ne assicura l’identificazione univoca. La carenza dell’*hash* nel documento informatico generato dal *software* CINECA comporta, dunque, che quello stesso documento non può essere identificato in modo certo e univoco nella prova del candidato che l’ha formato (così la Relazione tecnica a pag. 19).

A ciò si aggiunga che:

- durante il concorso, i file relativi alle prove scritte sono stati inviati al responsabile tecnico d’aula ore prima dell’inizio delle stesse, oltretutto con modalità “in chiaro”. Come dimostrano le prove effettuate dai Periti che hanno redatto la Relazione tecnica, i file potevano essere facilmente aperti anche prima del programmato svolgimento delle prove, essendo sufficiente inserire un codice fiscale valido che, tuttavia, “uscendo” dal programma non era memorizzato;
- come ricordato nella Relazione (pag. 19), una volta terminata l’elaborazione dei compiti scritti sul terminale, gli stessi erano copiati su *pen-drive* USB dal responsabile tecnico d’aula che in un secondo momento li trasferiva sul *personal computer* dedicato alla

trasmissione (sul punto si v. anche la circolare 2 ottobre 2018, n. 15122, del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte - Ufficio I del MIUR, doc. 9, pag. 7): il tutto, però, senza che il *software* proprietario contemplasse un sistema di crittografia che garantisse l'integrità dei dati contenuti nei file degli elaborati scritti.

**7.5.** L'algoritmo di calcolo di gestione del *software* proprietario utilizzato per la prova scritta dell'impugnato concorso esibisce difetti gravissimi che inficiano *ex se* la procedura selettiva.

Ora, quanto ai difetti di salvataggio sopra delineati, se è vero che la Prof.ssa Rosso non può provare di avere apportato alcune correzioni alle risposte elaborate in sede concorsuale, non salvate dal sistema nella versione definitiva della prova scritta, è anche vero che neppure l'Amministrazione resistente può dimostrare il contrario, stante i vizi di compilazione del programma CINECA rilevati nella Relazione tecnica, certamente gravissimi.

Ma è soprattutto dal punto di vista del rispetto dei più elementari principi e regole a presidio dell'imparzialità e del buon andamento, della *par condicio*, della segretezza, dell'anonimato delle prove concorsuali che il programma elaborato dal CINECA si dimostra gravemente carente, non assicurando in nessun modo l'immodificabilità e la univoca riconducibilità a un unico autore delle prove scritte a causa della mancata implementazione dell'impronta di identificazione mediante l'algoritmo SHA-526 richiesto dalla disciplina di settore.

Posto che in caso di espletamento e gestione computerizzata delle prove scritte di una selezione pubblica l'osservanza delle norme tecniche che presidiano il settore informatico costituisce condizione di garanzia per assicurare il rispetto dei principi fondamentali posti dall'art. 97, Cost., a salvaguardia delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli dell'amministrazione, la violazione di quelle stesse norme provoca una "*illegittimità di per sé rilevante e insanabile*", in quanto "*comporta una illegittimità da pericolo c.d. astratto (cfr. in termini VI sez. n. 3747/2013...) e cioè un vizio derivante da una violazione della presupposta norma d'azione irrimediabilmente sanzionato dall'ordinamento in via presuntiva, senza necessità di accertare l'effettiva lesione dell'imparzialità*" in concreto (come affermato in relazione alla violazione dell'anonimato, ma con argomentazione senz'altro qui applicabile, da Ad. Plen., Cons. Stato, 20 novembre 2013,

n. 26). In buona sostanza, le emarginate anomalie di funzionamento del *software* proprietario utilizzato per lo svolgimento della prova scritta cagionate dalla violazione delle citate norme tecniche di settore segnalano l'attitudine del sistema utilizzato dal Ministero nella selezione *de qua* a porre in pericolo o anche soltanto a minacciare i principi e le regole costituzionali fondamentali sui pubblici concorsi, da ciò derivandone una illegittimità – riprendendo la locuzione utilizzata dall'Adunanza Plenaria nell'arresto testé citato – “*ex se* rilevante e insanabile”.

I vizi sopra emarginati inficiano in via derivata, automatica e immediata non solo gli atti relativi alla candidata, ma anche tutti quelli della procedura che fanno applicazione (o che presuppongono l'esistenza) dell'algoritmo.

### **B) In via subordinata**

#### **8. Violazione del DM 3 agosto 2017, n. 138; dei principi di proporzionalità e di affidamento.- Eccesso di potere per manifesta illogicità; irragionevolezza; carenza ed erroneità della motivazione; contraddittorietà; ingiustizia manifesta.-**

**8.1.** In via subordinata si deduce l'illegittimità del bando di concorso nella denegata ipotesi in cui le previsioni della *lex specialis* venissero interpretate come ostative all'utilizzo delle predette fonti normative. Infatti, in tal caso, anche le previsioni del bando dovrebbero essere annullate *in parte qua*. Ci si riferisce, più precisamente, alla disposizione dell'art. 8, c. 13, laddove indica che i candidati possono “*consultare soltanto i testi di legge non commentati e il vocabolario della lingua italiana*” (doc. 15, fascicolo I grado).

Non vi è dubbio, che la norma anzidetta consenta la consultazione anche di regolamenti, decreti, CCNL, e così via. La *ratio* della norma è quella di impedire l'utilizzo di testi “commentati” e, quindi, di evitare il possesso di materiale di dottrina o di giurisprudenza. Tuttavia, se l'anzidetta disposizione dovesse essere interpretata come impeditiva all'utilizzo di fonti che non siano strettamente di rango primario, anche detta disposizione dovrebbe essere annullata. Infatti, in detta chiave ermeneutica, la previsione *de qua* risulterebbe in netto contrasto con il DM 138/2017 (nella parte in cui l'art. 10, DM, cit., fa generico riferimento alla “*normativa*”) e più in generale con i canoni di logicità, congruità e ragionevolezza che devono guidare l'azione amministrativa.

**8.2.** La stessa sorte, in termini di illegittimità e di conseguente annullamento, dovrebbe

toccare anche alla circolare MIUR 18 settembre 2018, n. 41127 (doc. 9, fascicolo I grado) e alle “*Istruzioni operative prova scritta*” (doc. 10, fascicolo I grado), divulgati dal MIUR medesimo prima dello svolgimento delle prove scritte; e, infine, lo stesso effetto colpirebbe la circolare MIUR 2 ottobre 2018, n. 15122, in cui pure venivano dettate istruzioni per lo svolgimento della prova scritta computerizzata (doc. 11, fascicolo I grado).

### **C) In via ulteriormente subordinata**

**9. Violazione dell’art. 97, Cost.; del DLGS 297/1994; degli artt. 25 e ss., 29 e 35, DLGS 165/2001; del DM 3 agosto 2017, n. 138; dell’art. 8, bando di concorso; dei principi della *par condicio*, dell’affidamento, di trasparenza e di proporzionalità.- Eccesso di potere per disparità di trattamento; irragionevolezza; incompletezza e difetto di istruttoria; carenza ed erroneità della motivazione; contraddittorietà; ingiustizia manifesta.-**

**9.1.** I motivi di gravame dianzi dedotti tendono all’annullamento degli atti impugnati, come in epigrafe indicati, nelle parti di interesse, ossia limitatamente e nella misura in cui riguardano e/o comportano la mancata ammissione della ricorrente alle prove scritte. Laddove l’Ecc.mo Consiglio di Stato ritenesse, per contro, che le censure sollevate abbiano portata tale da determinare l’integrale illegittimità degli atti in contestazione e da comportare l’annullamento *in toto* delle prove scritte, la ricorrente formula, in via ulteriormente subordinata, domanda in tal senso.

In altre parole, qualora l’impatto dei vizi dedotti con il presente ricorso sia tale da travolgere le intere prove scritte e la totalità delle relative operazioni di concorso, si insta in via subordinata per l’annullamento delle stesse nella loro interezza.

Con riguardo a detta richiesta, si rinvia ai precedenti motivi, come sopra formulati e da intendersi qui richiamati.

\* \* \*

### **Istanza ex art. 41, CPA**

Ai sensi dell’art. 41, c. 4, CPA, l’appellante formula istanza al Presidente affinché consenta la notificazione del presente atto per pubblici proclami, in ragione dell’elevato numero delle persone da chiamare in giudizio e dell’impossibilità di reperire i loro indirizzi di residenza.

Tanto si chiede qualora codesto Ecc.mo Consiglio di Stato ritenesse necessario disporre l'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 95, CPA, nei confronti di tutti i soggetti inseriti nella graduatoria finale del concorso, approvata con decreto del MIUR - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione - Direzione generale per il personale scolastico, 1 agosto 2019, n. 1205 e, poi successivamente rettificata. Circa le modalità della suddetta notifica, si insta espressamente affinché la stessa possa essere espletata mediante pubblicazione dell'avviso sul sito internet dell'Amministrazione resistente.

\* \* \*

Per tutti questi motivi,

### **SI CHIEDE**

che, in accoglimento dell'appello, codesto Ecc.mo Consiglio di Stato voglia così provvedere:

- in via preliminare, disporre, ai sensi dell'art. 41, c. 4, CPA, la notificazione del presente appello per pubblici proclami, mediante pubblicazione di avviso sul sito web dell'Amministrazione intimata, qualora codesto Ecc.mo Consiglio di Stato, ritenesse necessario, in base all'art. 95, CPA, disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti indicati nella graduatoria impugnata;

- nel merito:

-- in via principale, annullando/riformando la sentenza TAR Lazio, Sez. III bis, 5 dicembre 2022, n. 16167, dichiarare illegittimi e quindi annullare i provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo del giudizio e con i quattro motivi aggiunti proposti, limitatamente alle parti di interesse, nonché ogni altro comunque presupposto, connesso, collegato o consequenziale;

e inoltre, all'esito,

-- condannare l'Amministrazione resistente a rivalutare le prove scritte del concorso svolte dall'appellante o, in subordine, ad ammetterla a ripetere le prove scritte, secondo modalità emendate dai vizi di legittimità dedotti, con ordine all'Amministrazione di porre in essere tutti gli atti e le misure più opportune ai fini di garantire la piena effettività della tutela;

-- condannare, inoltre, l'Amministrazione resistente ad ammettere l'appellante all'espletamento di prove orali suppletive, volte all'utile inserimento nella graduatoria finale dei vincitori del concorso *de quo*, con ordine all'Amministrazione di porre in essere tutti gli atti e le misure più opportune ai fini di garantire la piena effettività della tutela, tra cui l'inserimento nella graduatoria finale dei concorrenti dichiarati vincitori del concorso pubblico, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali, pubblicato sulla G.U.R.I. - IV serie speciale concorsi, 24 novembre 2017, n. 90;

-- in via subordinata, dichiarare illegittimo e quindi annullare il bando di concorso approvato con decreto del Direttore Generale MIUR 23 novembre 2017, n. 1259, nella parte in cui possa interpretarsi nel senso di consentire, durante le prove scritte, la consultazione dei soli testi di legge intesi come fonti primarie dell'ordinamento, con ogni conseguente statuizione nel merito;

-- in via ulteriormente subordinata, dichiarare illegittimi e quindi annullare *in toto* i provvedimenti e atti tutti impugnati in primo grado.

Con vittoria di spese e onorari di lite, oltre CPA e IVA di legge e rimborso del contributo unificato.

Ai sensi del DPR 115/2002, si dichiara che il contributo unificato è pari a € 487,50.

Torino, 22 febbraio 2023

(Prof. Avv. Massimo Occhiena)

(Avv. Lucia Carrozza)

La presente pubblicazione è effettuata in esecuzione di Consiglio di Stato, Sez. VII, decreto 24 febbraio 2023, n. 179 - ricorso R.G. 1714/2023, che ordina l'integrazione del contraddittorio, autorizzando la notificazione per pubblici proclami.